

TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE

il Giudice dr. Luca Staricco

considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 15/07/2026 per la decisione ex art. 429 cpc;

considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;

dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;

considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;

letto l'art.127 ter cpc;

pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc e 127 ter cpc



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Nella persona del dott. Luca Staricco ha pronunciato la seguente **sentenza** nella causa civile iscritta al rg n° 1885 /2025 promossa da

Parte_1

Cf. *P.IVA_1*

Avv. BARCA MAURIZIO

Attore

Contro

Avv. BARBERO ANNA

Convenuto

In fatto

Con atto di citazione, la parte attrice evocava in giudizio la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:

- «Accertare e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta al contratto di affitto di azienda stipulato e sottoscritto tra le parti il 30 settembre 2024;
- Dichiarare risolto il predetto contratto, per grave inadempimento della controparte, ex art. 1453 c.c.;
- Condannare – di conseguenza – parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, patiti e patendi da parte attrice, con specifico riferimento al danno patrimoniale per la perdita di utilità, avviamento e clientela, nonché al danno all'immagine dell' *Parte_1*, sotto il duplice profilo commerciale e professionale, o a ogni altra voce di danno provata in corso di causa, con liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
- In subordine: nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito non ritenesse sussistente la gravità dell'inadempimento, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c.
- In ogni caso, parte attrice chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito valuti – ai fini del relativo riconoscimento, ai sensi degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2043 c.c. – il danno subito dall' *Parte_1* per lesione dell'immagine, della reputazione e dell'avviamento storico, con condanna di parte convenuta al risarcimento, in via equitativa, in misura non inferiore ad € 150.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge».

Si costituiva in giudizio la società convenuta con comparsa di costituzione e risposta, formulando le seguenti conclusioni:

- «In via preliminare: dichiarare il difetto di competenza e/o giurisdizione del Tribunale adito e, in ogni caso, l'improponibilità ed improcedibilità delle domande azionate innanzi al Giudice ordinario, per essere la controversia devoluta in arbitrato; dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per la mancata presentazione di una valida istanza di mediazione e per la mancata adesione alla domanda di mediazione proposta dalla convenuta;
- In via istruttoria: ammettere i documenti prodotti e disporre gli incombenti istruttori che saranno precisati nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.;
- Nel merito: accertare e dichiarare che nessun inadempimento e/o responsabilità a qualsivoglia titolo è ascrivibile alla convenuta e, per l'effetto, respingere le domande ex adverso formulate di risoluzione del contratto e di risarcimento dei

danni, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an sia nel quantum, ed assolvere la convenuta da ogni avversaria domanda e pretesa;

- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave inadempimento della *Parte_1* in persona del legale rappresentante in carica signor *Parte_1*, alle obbligazioni assunte e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima società a restituire e rimborsare alla *Controparte_1* la somma di euro 7.000,00, oltre interessi dal giorno del pagamento al soddisfo; condannare la medesima attrice a risarcire alla *Controparte_1* i danni da essa subiti in conseguenza dei fatti dedotti in giudizio, quantificati nella misura di euro 80.000,00 – ovvero nel diverso ammontare determinato in corso di causa, eventualmente a seguito di c.t.u. o con valutazione equitativa – oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino al saldo. Con condanna della società attrice al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, oltre esposti per contributo unificato, spese generali, c.p.a. e iva come per legge».

Rilevato che la controversia, avente a oggetto un contratto di affitto di azienda, era soggetta alle norme sul rito del lavoro in forza dell'art. 447-bis c.p.c., il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., assegnando alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi e contestualmente assegnando termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione probatoria, veniva fissata l'udienza di discussione finale ex art. 429 c.p.c. per la data del 15.07.2026. In tale udienza, previa trattazione scritta, la causa veniva decisa.

In diritto

L'oggetto della vertenza risulta essere la richiesta di accertamento del grave inadempimento della società convenuta agli obblighi assunti con il contratto di affitto di azienda del 30 settembre 2024, la conseguente risoluzione del rapporto e la condanna della medesima convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, reputazionali e da lesione dell'avviamento storico asseritamente subiti dall' *Parte_1*.

La parte convenuta, costituendosi tempestivamente nel termine di legge, ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale in ragione della presenza di una clausola compromissoria.

Il contratto di affitto di azienda sottoscritto dalle parti in data 30 settembre 2024 prevede espressamente che: *“La medesima controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il regolamento della stessa Camera Arbitrale del Piemonte [...] La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale adita”*.

L'eccezione è fondata e va accolta per le seguenti ragioni:

1. Natura della clausola: Ai sensi dell'art. 808 c.p.c., in mancanza di una contraria e univoca volontà espressa dalle parti volta a pattuire una definizione negoziale della lite, la clausola deve intendersi riferita a un arbitrato rituale. Il richiamo esplicito al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte conferma tale natura, in quanto volto all'emissione di un lodo destinato a produrre gli stessi effetti della sentenza giudiziaria.
2. Disponibilità del diritto: Oggetto della presente controversia sono la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei danni. Si tratta di diritti puramente disponibili che non incontrano i limiti di cui all'art. 806 c.p.c.
3. Efficacia preclusiva: Ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della causa davanti al giudice ordinario. Questo Tribunale deve pertanto spogliarsi della cognizione della causa, spettando all'Arbitro Unico designato dall'istituzione arbitrale la decisione sul merito delle domande.

In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Giudice in favore della Camera Arbitrale del Piemonte. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo applicando la riduzione per le pronunce in rito ex art. 4, comma 1, D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. **DICHIARA** la propria incompetenza a decidere sulla controversia promossa da Parte_1 nei confronti di Controparte_2 essendo la stessa devoluta alla cognizione degli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 30 settembre 2024;
2. **FISSA** il termine di legge di mesi 3 (tre) dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti alla Camera Arbitrale del Piemonte, ai sensi dell'art. 819-quater c.p.c.;
3. **CONDANNA** la parte attrice Parte_1 [...] al rimborso delle spese di lite in favore della società convenuta Controparte_2 che si liquidano in complessivi euro 4.216,50 per compensi professionali (già ridotti del 50% per la natura in rito della pronuncia ex art. 4, comma 1, D.M. 55/2014), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Cuneo 27 / 07 /2026

Il Giudice

Dott. Luca Staricco